



COMMISSARIO DELEGATO

**PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018.**
(Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SINDACO DEL COMUNE DI LAMON N. 21/2021
del 02.12.2021

OGGETTO: ORDINANZA CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 558/2018, INERENTE I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI FINALIZZATI A FRONTEGGIARE LE EMERGENZE DELL'EVENTO ALLUVIONALE DELL'AUTUNNO 2018. REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI ALLONTANAMENTO ACQUE DI RUSCELLAMENTO SUPERFICIALE IN LOCALITÀ REN IN COMUNE DI LAMON (BL), II STRALCIO. AFFIDO INCARICO REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA-DEFINITIVO, ED ESECUTIVO, DIREZIONE E CONTABILITÀ LAVORI NONCHÉ COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE.
CUP. N. J57H19003080002. CIG. N. 8979972B50

**IL SINDACO DEL COMUNE DI LAMON
IN QUALITÀ DI SOGGETTO ATTUATORE
(Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018)**

- DATO ATTO che nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- VISTO il decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018 recante "Attivazione e convocazione dell'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (DGR 103 dell'11 febbraio 2013)";
- VISTO il decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, con il quale a seguito delle criticità riscontrate è stato dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a) della L.R. n. 11/2001;
- VISTO il decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
- VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co 1 lett. c)

e dell'art. 24 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, con la quale è stato deliberato per 12 mesi a far dal provvedimento medesimo, lo stato di emergenza nei territori colpiti dall'evento;

- CONSIDERATO che la citata delibera prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, del decreto legislativo 2.1.2018, 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione civile, acquisita l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico in merito tra l'altro:

- alla delimitazione territoriale, su base comunale, delle aree oggetto degli interventi da effettuare in vigenza dello stato di emergenza;
- all'immediata attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 nei limiti delle risorse di cui al comma 4;

- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20 novembre 2018) con la quale sono state definite le procedure per il superamento dell'emergenza derivante dai suddetti eccezionali eventi meteorologici e stanziati per il Veneto 15 milioni di Euro per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto degli eventi in esame;

- DATO ATTO in particolare che l'art. 1 della citata OCDPC n. 558/2018 prevede che per fronteggiare l'emergenza il Presidente della Regione del Veneto, in qualità di Commissario delegato, provvede a titolo gratuito ad effettuare le attività previste per gli ambiti territoriali di competenza, avvalendosi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali e delle unioni montane, delle loro società in house e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche in raccordo con le ANCI regionali, individuando dei Soggetti Attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

- VISTA l'Ordinanza n. 10 del 29.7.2021, con la quale, è stato, tra l'altro, assicurato il finanziamento dei lavori di allontanamento acque di ruscellamento superficiale in località Ren in Comune di Lamon (BL), Il stralcio, nominando il sottoscritto soggetto attuatore dell' intervento;

- CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all' affido dell'incarico della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, di quello definitivo ed esecutivo, della direzione e contabilità lavori nonché del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori;

- VISTO l'art. 23 c. 4 secondo periodo del D.Lgs 18.4.2019, n. 50, il quale stabilisce che è consentita l'omissione di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.

- RAVVISATA l'assoluta urgenza di provvedere alla realizzazione delle opere sia per garantire la sicurezza del territorio e del traffico, della popolazione, delle abitazioni che per poter stipulare il contratto con la ditta appaltatrice entro il termine del 31 dicembre 2021, termine questo inderogabilmente fissato pena la perdita del finanziamento;

- RITENUTO pertanto di dover dare applicazione alla Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 588 del 15.11.2018 ed in particolare alle deroghe alla vigente normativa previste dall'art. 4 della stessa, nonché da quelle introdotte dalle successive ordinanze, da intendersi qui integralmente riportate;

- ATTESO che la citata Ordinanza n. 588 del 15.11.2018 consente l'affidamento diretto di servizi, compresi quelli attinenti all'architettura ed all'ingegneria nei limiti di € 200.000,00 in deroga agli artt. 36, comma 2, lettera a) e 157 del D.Lgs 50/2016 nonché alle ulteriori disposizioni successivamente

emanate con il D.L. 16.7.2020, n. 76 convertito dalla legge 11.9.2020, n. 120 e con il D.L. 31.5.2021, n. 77 convertito dalla legge 29.7.2021, n. 108;

- VISTO altresì l'art. 24 del Codice dei Contratti, il quale stabilisce che qualora le Amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, per carenza di personale tecnico, l'attività di progettazione e/o direzione dei lavori, questa deve essere affidata nell'ordine, ad altre amministrazioni pubbliche, al progettista incaricato o ad altri soggetti scelti con le procedure previste del decreto medesimo per l'affidamento degli incarichi di progettazione;

- VISTA la nota in data 19.11.2021 prot. 6933 con la quale l'Ing. MICHELE GIAIER con sede in Via Corba Masiera, 11 32100 Belluno C.F. GRIMHL74S14A757R P.IVA 01184540258, si è dichiarato disposto a svolgere l'incarico verso il compenso di €. 37.900,00. c.p. e I.V.A. esclusi, in conseguenza del ribasso del 10,00% offerto sul corrispettivo determinato dando applicazione al Decreto ministeriale 17.6.2016 di approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in quanto già conoscitore delle problematiche in essere avendo progettato l'intervento di ripristino per Ren 2019;

- RITENUTO congruo il corrispettivo proposto;

- DATO ATTO che il professionista risulta in possesso dei requisiti necessari per l'esecuzione del servizio, giusta curriculum e dichiarazione acquisiti agli atti;

- OSSERVATO che l'art. 192 del D.lgs 18.8.2000, n. 267 e l'art. 32 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, dispongono che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa che indichi il fine che si intende perseguire tramite il contratto da concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta medesima nel rispetto della vigente normativa;

- RITENUTO conseguentemente di stabilire che:

- a) il fine che si intende perseguire con il presente contratto è quello di ripristinare la funzionalità dei beni gravemente dagli eccezionali eventi meteorologici del 29 ottobre 2018 danneggiati nel territorio comunale, consentendone nuovamente l'utilizzo in condizioni di sicurezza
- b) all'affido dell'incarico si provvede direttamente a l'Ing. MICHELE GIAIER con sede in Via Corba Masiera, 11 32100 Belluno C.F. GRIMHL74S14A757R P.IVA 01184540258, ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 588 del 15.11.2018;
- c) il contratto per la realizzazione del servizio dovrà essere stipulato
 - per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal Responsabile del Servizio competente, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016;
- d) le clausole essenziali per la realizzazione del servizio sono contenute nello schema di contratto (disciplinare d'incarico);
- e) con il presente decreto, in considerazione dell'urgenza connessa alla finalità delle opere nonché dei ristretti tempi previsti dai D.P.C.M. emanati, ci si avvale delle deroghe previste dalle Ordinanze di Protezione Civile emanate in ordine all'evento di cui trattasi relativamente alle vigenti disposizioni di legge nelle stesse richiamate;

- DATO ATTO che l'espletamento della presente procedura semplificata avviene nel rispetto dei principi comuni di economicità, efficacia tempestività, correttezza, libera concorrenza non discriminazione, trasparenza e pubblicità e proporzionalità, garantendo delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni e che le ragioni che inducono e consentono il ricorso al predetto criterio di scelta del contraente sono quelle dianzi illustrate;

- RITENUTO di derogare, ai sensi dell' dell' OCDPC n. 560/2018 all'obbligo di approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali, in quanto gli esigui termini stabiliti per la contrattualizzazione dell'opera non consentono di ricorrervi con le modalità e nei tempi stabilite per l'affidamento urgente dell'appalto;
- DATO ATTO, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, che nella fattispecie non è possibile suddividere l'appalto in più lotti né funzionali, in quanto la sua realizzazione non è tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti, né prestazionali, poiché non può essere diversamente definito su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni nello stesso presenti e/o in conformità alle diverse fasi successive del progetto e la suddivisione in lotti funzionali non risulta economicamente conveniente, posto che l'affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori condizioni economiche, attraverso economie di scala, ed evita rimbalzi di responsabilità fra una pluralità di appaltatori ed interferenze rischiose per la sicurezza e salute dei lavoratori impiegati per cui il frazionamento dell'appalto in lotti costituirebbe violazione del divieto di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del decreto medesimo, nonché di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti;
- RITENUTO di avvalersi del personale comunale per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento, esercitando la facoltà espressamente prevista dalla citata Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018;
- DATO ATTO che il responsabile del procedimento relativamente al presente affido, nominato ai sensi dell' art. 31 del D.lgs n. 502016, è l'arch. Loretta Strappazon;
- DATO ATTO che la spesa preventivata per l'esecuzione dell'intervento trova copertura nel bilancio
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20 novembre 2018);
- VISTO il D.Lgs 18.8.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.Lgs 18.4.2016, n. 50;
- VISTO il vigente regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DISPONE

- le premesse vengono poste a dispositivo del presente atto e ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- di affidare direttamente, per i motivi esposti in premessa, a l'Ing. MICHELE GIAIER con sede in Via Corba Masiera, 11 32100 Belluno C.F. GRIMHL74S14A757R P.IVA 011845402581 l'incarico della redazione, in un unico livello, del progetto di fattibilità tecnica, di quello definitivo ed esecutivo, della direzione e contabilità lavori nonché e del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di allontanamento acque di ruscellamento superficiale in località Ren in Comune di Lamon (BL), Il stralcio, verso il corrispettivo di €. 37.900,00. c.p. e I.V.A. esclusi, in conseguenza del ribasso del 10,00% offerto sul corrispettivo determinato dando applicazione al Decreto ministeriale 17 giugno 2016 di approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, giusta offerta in data 19.11.2021 Prot. 6933;

- di dare atto che l'art. 23 c. 4 secondo periodo del D.Lgs 18.4.2019, n. 50, il quale stabilisce che è consentita l'omissione di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omissivo, salvaguardando la qualità della progettazione.
- di dare atto, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, che nella fattispecie non è possibile suddividere l'appalto in più lotti né funzionali, in quanto la sua realizzazione non è tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti, né prestazionali, poiché non può essere diversamente definito su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni nello stesso presenti e/o in conformità alle diverse fasi successive del progetto e la suddivisione in lotti funzionali non risulta economicamente conveniente, posto che l'affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori condizioni economiche, attraverso economie di scala, ed evita rimbalzi di responsabilità fra una pluralità di appaltatori ed interferenze rischiose per la sicurezza e salute dei lavoratori impiegati per cui il frazionamento dell'appalto in lotti costituirebbe violazione del divieto di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del decreto medesimo, nonché di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti;
- di stabilire, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 32 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, che:
 - a) il fine che si intende perseguire con il presente contratto è quello di ripristinare la funzionalità dei beni gravemente dagli eccezionali eventi meteorologici del 29 ottobre 2018 danneggiati nel territorio comunale, consentendone nuovamente l'utilizzo in condizioni di sicurezza
 - b) all'affido dell'incarico si provvede direttamente, ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 588 del 15.11.2018;
 - c) il contratto per la realizzazione del servizio dovrà essere stipulato
 - per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal Responsabile del Servizio competente, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016;
 - d) le clausole essenziali per la realizzazione del servizio sono contenute nello schema di contratto (disciplinare d'incarico);
- e) con il presente decreto, in considerazione dell'urgenza connessa alla finalità delle opere nonché dei ristretti tempi previsti dai D.P.C.M. emanati, ci si avvale delle deroghe previste dalle Ordinanze di Protezione Civile emanate in ordine all'evento di cui trattasi relativamente alle vigenti disposizioni di legge nelle stesse richiamate;
 - di dare atto che:
 - l'espletamento della presente procedura semplificata avviene nel rispetto dei principi comuni di economicità, efficacia tempestività, correttezza, libera concorrenza non discriminazione, trasparenza e pubblicità e proporzionalità, garantendo delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni e che le ragioni che inducono e consentono il ricorso al predetto criterio di scelta del contraente sono quelle in proemio illustrate;
 - l'operatore economico affidatario è in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dalla legge, di quelli professionali e dell'esperienza richiesta per svolgere ad un livello ottimale il servizio, di modo da rendere il risultato delle prestazioni rese rispondente all'interesse pubblico perseguito;
 - ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 18.4.2016, le predette ragioni sono quelle che inducono e consentono il ricorso al predetto criterio di scelta del contraente oltre a l'urgenza di provvedere all'esecuzione intervento, all'economicità della procedura intesa come uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto, nonché il disposto dell'art. 36 medesimo che consentono di avvalersi di tale istituto al verificarsi delle condizioni in premessa richiamate;

- di approvare, inoltre lo schema di contratto (disciplinare d'incarico), che viene allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che la spesa preventivata per l'esecuzione dell'intervento trova copertura tramite il finanziamento concesso;
- di derogare, ai sensi dell' dell' OCDPC n. 560/2018 all'obbligo di approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali, in quanto gli esigui termini stabiliti per la contrattualizzazione dell'opera non consentono di ricorrervi con le modalità e nei tempi stabilite per l'affidamento urgente dell'appalto;
- di avvalersi del personale comunale per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento, esercitando la facoltà espressamente prevista dalla citata Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018;
- di dare atto che il responsabile del procedimento relativamente al presente affido, nominato ai sensi dell' art. 31 del D.lgs n. 502016, è l'arch. Loretta Strappazon.

IL SINDACO/SOGGETTO ATTUATORE

Ornella Noventa

Documento firmato digitalmente

Si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Loretta Strapazon
(documento firmato digitalmente)

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente provvedimento

Esercizio	Capitolo	Descrizione	N. Imp/Acc	Importo	esigibilità
2021	21430	RIPRISTINO VAL NUOLA II STRALCIO - CALAMITA' NATURALI	279/2021	48.087,52	2021

Il Responsabile dell'Ufficio
Amministrativo – Finanziario
Nicola Todesco
(documento firmato digitalmente)